

Codice DB1406

D.D. 26 marzo 2014, n. 719

**R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 25/2014 relativa alla realizzazione di una difesa in massi, in sponda destra del rio Dora, in prossimità di un'area adibita a parcheggio nei pressi di località Rivodora. Eventi atmosferici dei mesi di marzo e novembre 2011. Ordinanza Commissariale n. 7/DB 14.00/1.2.6/3964 del 30/11/2012. Richiedente: Comune di Baldissero Torinese (TO).**

In data 18/12/2013 con nota prot. n. 7484 (pervenuta in data 23/12/2013 prot. n. 76752/14.06) il Comune di Baldissero Torinese (TO) ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa in massi, in sponda destra del **rio Dora**, in prossimità di un'area adibita a parcheggio nei pressi di località Rivodora, resasi necessaria a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di marzo e novembre 2011. La suddetta difesa avrà una lunghezza di 38,00 m circa ed altezza, dal piano di fondazione, variabile tra 2,50 m e 8,00 m.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Arch. Guido Margarini, costituiti dalla relazione tecnica, dalla documentazione fotografica e da una tavola grafica, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Baldissero Torinese, con D.G.C. n. 26 del 28/11/2013, ha approvato il progetto preliminare/definitivo dell'opera in oggetto.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Baldissero Torinese (TO), ad eseguire l'intervento previsto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. dovranno essere controllate le dimensioni trasversali della scogliera in progetto, con particolare riferimento alla larghezza in corrispondenza del piano di fondazione, dal momento che risultano esserci delle differenze tra le indicazioni delle quote riportate sulle sezioni e le larghezze misurate sulle sezioni stesse;
3. il progetto esecutivo dovrà contenere i calcoli di verifica della stabilità della difesa spondale nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, ecc.);
4. il piano di appoggio della struttura di fondazione della scogliera in progetto dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
5. la difesa spondale, in ciascun tratto a diversa altezza, dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte ed a valle nell'esistente sponda;
6. il paramento esterno dell'opera di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
7. i massi costituenti la difesa spondale dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo di corsi d'acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,30 mc e peso superiore a 8,0 kN; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
8. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi;
9. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. i lavori in argomento non dovranno interferire con la fognatura esistente in subalveo, nei pressi della sponda destra del rio Dora, e non dovranno arrecare danno alla stessa;
11. durante l'esecuzione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

12. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

13. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto l'intervento in argomento dovrà essere completato, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziato dovrà essere eseguito senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

14. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato;

15. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche all'opera autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento è autorizzato l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento di che trattasi.

Questo Settore non entra nel merito del capitolato speciale d'appalto, del computo metrico estimativo, dell'elenco dei prezzi unitari applicati e del quadro economico, in quanto il controllo di detti atti e prezzi unitari è di esclusiva responsabilità dell'Amministrazione Comunale di Baldissero Torinese, così come l'affidamento dei lavori medesimi.

Si segnala che l'Ordinanza Commissariale n. 7/DB 14.00/1.2.6/3964 con la quale è stato approvato il quarto programma stralcio, relativo ai finanziamenti concessi per i danni verificatisi a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di marzo e novembre 2011 e comprendente anche il finanziamento riguardante l'intervento in argomento, risulta essere datata 30/11/2012 e non 17/04/2012 come invece riportato sulla D.G.C. di approvazione del progetto preliminare/definitivo dei lavori in oggetto e sugli elaborati progettuali.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Giovanni Ercole